



“MADRE TERRA SORELLE STELLE APS”

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 21,00 presso la sede sociale si é riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione “MADRE TERRA SORELLE STELLE APS” in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione Statuto della Associazione

Alle ore 21.15 il presidente della Associazione constata la presenza di tutti soci della Associazione.

Presiede la riunione, come da statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, Stefano Tondelli che chiama a fungere da segretario Anna Barcherini che provvederà alla stesura del verbale della riunione.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, in via di urgenza, accerta la presenza di tutti i soci, si può quindi deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea comunicando ai soci che l'urgenza è dettata dal fatto che dalla Regione Umbria , settore Salute e Welfare , è pervenuta in

data 19/03/2024 comunicazione PEC con la quale viene chiesto di integrare la domanda di iscrizione al RUNTS con ulteriori informazioni e di modificare l'art. 7 e 13 dello statuto nonché integrare l'articolo riguardante l'organo di controllo. Il tutto nel termine di 30 giorni.

Il presidente inoltre comunica che sarebbe opportuno, con l'occasione, integrare lo statuto con la previsione di poter riunire l'assemblea anche in videoconferenza, viste le diverse residenze dei soci.

Il presidente, quindi, prosegue dando lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni richieste ed effettuate.

Per comodità vengono riportate di seguito le modifiche apportate, evidenziate in grassetto:

Art.7, comma 2. Il gruppo si compone di Soci Onorari e Soci Ordinari. Possono farne parte cittadini italiani e stranieri. **A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.**¹

Art. 7, comma 6. L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a **sette** persone fisiche...

¹ (modifica fatta seguendo le indicazioni dell'art. 23 del D. Lgs. 117/2017 e confrontandosi con uno statuto fac-simile nel sito del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/ancescao-statuto-1](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/ancescao-statuto-1))

Art. 13, comma 8. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed ogni consigliere può essere rieletto. **In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.** Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea Generale per nuove elezioni del Consiglio Direttivo.²

Art. 17 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore e dalla circolare n.20 del 2018 del Ministero del Lavoro.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.³

Articolo. 12 bis) Assemblea in videoconferenza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di

² (modifica fatta seguendo le indicazioni dalla nota 18244 del 30.11.2021 del Ministero del Lavoro e confrontandosi con uno statuto fac-simile nel sito del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/ancescao-statuto-1>)

³ (articolo aggiunto come richiesto dal RUNTS)

partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Alle ore 22,50, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"MADRE TERRA SORELLE STELLE APS"



TITOLO I

Denominazione Sede e Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Madre Terra Sorelle Stelle APS"**, che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale e operativa in Amelia, strada Santissima Annunziata 7, Terni, 05022. La modifica della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello Statuto e sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituite sia in Italia che all'estero, in funzione di supporto e promozione delle attività esercitate dall'Associazione, nonché in funzione di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

Articolo 2 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo le cause di estinzione regolate a norma del Titolo I Capo II, articolo 27 e segg. del Codice Civile o dal D.Lgs. 117/2017 o dalle altre leggi in materia.

TITOLO II

Finalità e Funzioni

Articolo 4 - Scopi

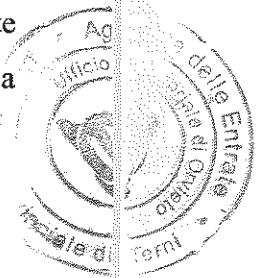
1. L'Associazione non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi e ai valori fondamentali della carità cristiana, persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, e svolge la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente strumentali in conformità a quanto previsto nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Attività di interesse generale e particolare

1. L'Associazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, che vengono di seguito elencate:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 (sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 (persone diversamente abili). Interventi e servizi ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare), e successive modificazioni. (CTS art.5, n.1, lett.a.)
 - b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (cfr. CTS art.5, n.1, lett. c)
 - c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa (CTS art.5, n.1, lett. d);

- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, (CTS art.5, n.1, lett. e);
- e. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (CTS art.5, n.1, lett. s)
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni; (CTS art.5, n.1, lett. f);
- g. formazione universitaria e post-universitaria (CTS art.5, n.1, lett. g);
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (CTS art.5, n.1, lett. h);
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (CTS art.5, n.1, lett. i);
- j. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (CTS art.5, n.1, lett. k);
- k. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al pieno compimento del percorso scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e disagio giovanile (CTS art.5, n.1, lett. l);
- l. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (CTS art.5, n.1, lett. n);
- m. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in



via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (CTS art.5, n.1, lett. o)

- n. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (CTS art.5, n.1, lett. p)
- o. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (CTS art.5, n.1, lett.q)
- p. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (CTS art.5, n.1, lett. r)
- q. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (CTS art.5, n.1, lett. u);
- r. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (CTS art.5, n.1, lett. v);
- s. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

- via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (CTS art.5, n.1, lett. o)
- n. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (CTS art.5, n.1, lett. p)
- o. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (CTS art.5, n.1, lett.q)
- p. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (CTS art.5, n.1, lett. r)
- q. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (CTS art.5, n.1, lett. u);
- r. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (CTS art.5, n.1, lett. v);
- s. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (CTS art.5, n.1, lett. w).

t. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; (CTS art.5, n.1, lett. y)

u. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (CTS art.5, n.1, lett. z)

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione svolge attività professionale di raccolta fondi così come prevista e descritta dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
3. Obiettivi specifici dell'Associazione sono coordinare i soci e avvicinare il pubblico alle tematiche ecologiche e sociali legate al tempo presente secondo lo spirito dell'Enciclica Laudato Si e la dottrina sociale della Chiesa. I membri potranno trovare tramite l'associazione gli strumenti per sostenere la loro conversione ecologica integrale e la presa di coscienza delle problematiche sociali legate alla disuguaglianza sociale e alla non piena realizzazione della libertà e maturità umana. A loro volta i soci potranno coinvolgere i visitatori, le scolaresche, le associazioni del territorio in percorsi di conoscenza della complessità del mondo e delle dinamiche sociali ed ecologiche che caratterizzano questo tempo di profondi cambiamenti.
4. L'Associazione si propone in particolare di promuovere tra i propri associati e i cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, conoscenza della scienza e sviluppo di spirito critico, miglioramento della qualità della vita. Sarà sostenuta l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale. Saranno favoriti la partecipazione, l'inclusione sociale e il pieno sviluppo umano della persona, la lotta alla dispersione scolastica, la valorizzazione di percorsi educativi transdisciplinari, la valorizzazione del potenziale di crescita e

di occupazione lavorativa, la consapevolezza del valore e la cura per la natura.

5. Le attività particolari dell'Associazione sono:

- a. lo studio critico del mondo attuale e della complessa interdipendenza tra disagi sociali e paradigma tecnocratico-capitalistico;
- b. la crescita culturale e di competenze dei soci, allo scopo di sostenere la loro formazione e crescita umana;
- c. l'attività divulgativa dei principi dell'ecologia integrale attuata attraverso la pratica dell'astronomia (ricerca, osservazione, fotografia e studio del cielo, costruzione di strumenti); il coordinamento degli astrofili, allo scopo di dare a ognuno la possibilità di potenziare la propria cultura astronomica e le proprie capacità, per stimolare la passione per il cosmo;
- d. l'attività divulgativa, attuata attraverso la gestione di planetari e/o osservatori astronomici, l'organizzazione di conferenze, incontri, mostre, concerti e altre manifestazioni che consentano di avvicinare il pubblico all'astronomia, alla cultura scientifica, all'ecologia integrale e alle materie umanistiche in un'ottica di transdisciplinarietà;
- e. l'attività didattica rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, compresa l'alternanza scuola-lavoro; l'accoglienza di giovani che esercitano il servizio civile. Tali attività potranno svolgersi anche attraverso l'uso di parchi didattici, di locali, spazi da utilizzare in convenzione e/o comodato con altri Enti, Istituzioni e/o privati;
- f. l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti;
- g. la pubblicizzazione e valorizzazione degli studi e dei risultati raggiunti dai soci;
- h. la cooperazione con Enti pubblici e privati per l'organizzazione di iniziative o la realizzazione e gestione di opere (planetari, osservatori ecc.) che forniscono un supporto didattico e di ricerca per lo studio dell'astronomia, a vantaggio dell'intera cittadinanza;

di occupazione lavorativa, la consapevolezza del valore e la cura per la natura.

5. Le attività particolari dell'Associazione sono:

- a. lo studio critico del mondo attuale e della complessa interdipendenza tra disagi sociali e paradigma tecnocratico-capitalistico;
- b. la crescita culturale e di competenze dei soci, allo scopo di sostenere la loro formazione e crescita umana;
- c. l'attività divulgativa dei principi dell'ecologia integrale attuata attraverso la pratica dell'astronomia (ricerca, osservazione, fotografia e studio del cielo, costruzione di strumenti); il coordinamento degli astrofili, allo scopo di dare a ognuno la possibilità di potenziare la propria cultura astronomica e le proprie capacità, per stimolare la passione per il cosmo;
- d. l'attività divulgativa, attuata attraverso la gestione di planetari e/o osservatori astronomici, l'organizzazione di conferenze, incontri, mostre, concerti e altre manifestazioni che consentano di avvicinare il pubblico all'astronomia, alla cultura scientifica, all'ecologia integrale e alle materie umanistiche in un'ottica di transdisciplinarietà;
- e. l'attività didattica rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, compresa l'alternanza scuola-lavoro; l'accoglienza di giovani che esercitano il servizio civile. Tali attività potranno svolgersi anche attraverso l'uso di parchi didattici, di locali, spazi da utilizzare in convenzione e/o comodato con altri Enti, Istituzioni e/o privati;
- f. l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti;
- g. la pubblicizzazione e valorizzazione degli studi e dei risultati raggiunti dai soci;
- h. la cooperazione con Enti pubblici e privati per l'organizzazione di iniziative o la realizzazione e gestione di opere (planetari, osservatori ecc.) che forniscano un supporto didattico e di ricerca per lo studio dell'astronomia, a vantaggio dell'intera cittadinanza;



- i. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
 - j. l'organizzazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti negli ambiti delle metodologie didattiche, della didattica laboratoriale, dell'innovazione didattica digitale e multimediale, della didattica per competenze trasversali;
 - k. l'attività di formazione e aggiornamento di coloro che fanno attività didattica nel planetario;
 - l. l'attività culturale svolta in collaborazione con gli enti locali e con le università.
 - m. Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle di interesse generale dell'art. 5.1, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.
6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
 7. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
 8. Al fine di contribuire al raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può ricorrere all'utilizzo di volontari secondo quanto previsto dal Titolo III Art. 17,18 e 19 D.Lgs. 117/2017;

TITOLO III

Finanziamento, destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

Articolo 6 - Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a. quote degli associati;
 - b. elargizioni, contributi individuali e finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
 - c. donazioni;
 - d. proventi derivanti dalle attività di autofinanziamento.
2. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Concorreranno ad accrescere il patrimonio della Fondazione gli avanzi di gestione di ciascun esercizio nonché eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, i beni provenienti da eventuali successioni, lasciti, donazioni e atti di liberalità i quali saranno amministrati secondo le disposizioni dei singoli benefattori se indicato nell'atto dispositivo, e in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo con beneficio di inventario. L'Associazione con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art. 2447 -bis e seguenti del codice civile.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è pertanto obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017.

- a. quote degli associati;
 - b. elargizioni, contributi individuali e finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
 - c. donazioni;
 - d. proventi derivanti dalle attività di autofinanziamento.
2. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Concorreranno ad accrescere il patrimonio della Fondazione gli avanzi di gestione di ciascun esercizio nonché eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, i beni provenienti da eventuali successioni, lasciti, donazioni e atti di liberalità i quali saranno amministrati secondo le disposizioni dei singoli benefattori se indicato nell'atto dispositivo, e in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo con beneficio di inventario. L'Associazione con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art. 2447 -bis e seguenti del codice civile.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione così come sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è pertanto obbligata ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Associati, procedure di ammissione, esclusione e decadenza

Articolo 7 - Associati e ammissione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Il gruppo si compone di Soci Onorari e Soci Ordinari. Possono farne parte cittadini italiani e stranieri. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
3. Chiunque può chiedere l'iscrizione all'associazione "Madre Terra Sorelle Stelle APS" e riceverne la tessera, previa presentazione della domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione e pagamento della quota associativa annuale. L'ammontare di quest'ultima sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per ottenere l'iscrizione l'interessato dovrà versare la quota al Tesoriere o al responsabile delegato. Il Tesoriere o il Segretario darà comunicazione al Consiglio Direttivo dell'avvenuto versamento della quota: il Consiglio Direttivo sarà tenuto a deliberare sulla relativa iscrizione nella prima delibera successiva alla comunicazione da parte del Tesoriere. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra i vivi né a causa di morte.

6. L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 3, che devono essere svolte avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Articolo 8 - Esclusione e decadenza

1. La qualità di associato cessa con effetto immediato per i seguenti motivi:

- a. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- b. espulsione per violazione dei principi e delle norme stabilite dal Codice Etico e delle deliberazioni degli organi statutari; detta violazione dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'interessato;
- c. morte;
- d. morosità - quando il socio rimane insolvente entro il termine fissato nel sollecito del Tesoriere del Gruppo, decade di diritto e senza ulteriore avviso;

2. Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

TITOLO V

Diritti e doveri degli associati

Articolo 9 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra i vivi né a causa di morte.
6. L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento di una o più attività di cui all'articolo 3, che devono essere svolte avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Articolo 8 - Esclusione e decadenza

1. La qualità di associato cessa con effetto immediato per i seguenti motivi:
 - a. dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - b. espulsione per violazione dei principi e delle norme stabilite dal Codice Etico e delle deliberazioni degli organi statuari; detta violazione dovrà essere accertata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'interessato;
 - c. morte;
 - d. morosità - quando il socio rimane insolvente entro il termine fissato nel sollecito del Tesoriere del Gruppo, decade di diritto e senza ulteriore avviso;
2. Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

TITOLO V

Diritti e doveri degli associati

Articolo 9 - Diritti degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- a. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- e. recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- f. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Doveri degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b. rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statuarie;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - e. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
 - f. il Socio Onorario gode dell'esenzione da ogni quota.

TITOLO VI Ordinamento

Articolo 11 – Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - e. il Revisore legale dei Conti (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
3. Tutti gli organi sociali restano in carica con pieni poteri anche dopo la scadenza del loro mandato, finché non si sia costituito l'organo successore.

Articolo 12 – L'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello

TITOLO VI Ordinamento

Articolo 11 – Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - e. il Revisore legale dei Conti (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
3. Tutti gli organi sociali restano in carica con pieni poteri anche dopo la scadenza del loro mandato, finché non si sia costituito l'organo successore.

Articolo 12 – L'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la

devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati;
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo. 12 bis) Assemblea in videoconferenza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati;
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo. 12 bis) Assemblea in videoconferenza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

Articolo 13 – Il consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci. Al momento dell'elezione, l'assemblea, oltre a determinare il numero dei componenti, assegna direttamente le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo dai soci fondatori.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b. amministra l'Associazione;

- c. predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - i. è tenuto alla definizione delle quote associative annue;
 - j. predisporre un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari delle attività dell'Associazione;
 - k. su proposta del Presidente, emanare ed aggiornare il Codice Etico dell'Associazione, che regoli il profilo etico dei membri dell'associazione;
 - l. redige un elenco degli strumenti o delle attrezzature di proprietà dell'associazione, che annualmente venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Dette attrezzature devono essere acquistate regolarmente in modo tracciabile dal conto dell'associazione.
8. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed ogni consigliere può essere rieletto. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea Generale per nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

- c. predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - i. è tenuto alla definizione delle quote associative annue;
 - j. predisporre un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari delle attività dell'Associazione;
 - k. su proposta del Presidente, emanare ed aggiornare il Codice Etico dell'Associazione, che regoli il profilo etico dei membri dell'associazione;
 - l. redige un elenco degli strumenti o delle attrezzature di proprietà dell'associazione, che annualmente venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Dette attrezzature devono essere acquistate regolarmente in modo tracciabile dal conto dell'associazione.
8. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed ogni consigliere può essere rieletto. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente convoca l'Assemblea Generale per nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15 – Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 – Il revisore legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore e dalla circolare n.20 del 2018 del Ministero del Lavoro.

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 – Il revisore legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 17 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore e dalla circolare n.20 del 2018 del Ministero del Lavoro.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 18 – Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36

del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

TITOLO VII

Bilanci, libri, regolamento interno e codice etico

Articolo 19 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 – Regolamento interno e codice etico

Il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari delle attività dell'Associazione. Il predetto Regolamento ha lo

del D. Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione.

TITOLO VII

Bilanci, libri, regolamento interno e codice etico

Articolo 19 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 20 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21 – Regolamento interno e codice etico

Il Consiglio Direttivo predispone un Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, che, conformandosi alle norme del presente statuto, regoli gli aspetti pratici e particolari delle attività dell'Associazione. Il predetto Regolamento ha lo

scopo anche di precisare punti non esaurientemente previsti dallo Statuto, con particolare riguardo a quelli relativi all'amministrazione e gestione interna della Associazione. Il Regolamento interno è emanato ed aggiornato dal Presidente che provvede anche all'emanazione ed aggiornamento di eventuali regolamenti degli organi e strutture interne dell'Associazione. Il Codice Etico dell'Associazione è emanato ed aggiornato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Articolo 22 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, prima dei termini statutari, dovrà essere deliberato da un'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista dall'Art. 8 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VIII

Articoli finali

Articolo 24 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

LA DELLE ENTITÀ
CHE PROVVEGONO AL
BENESSERE DELLA
CITTÀ
19/04/2024
132 3
Atto 35002
p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Zeno Masandio

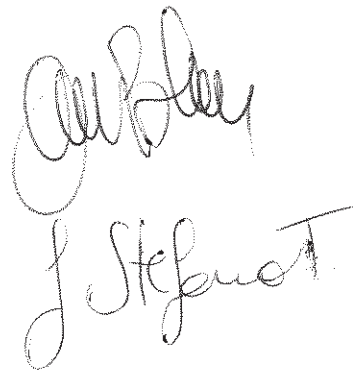
Articolo 25 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice civile.

Articolo 26 – Disposizioni transitorie

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri Enti del Terzo Settore. Per la prima volta, la nomina del Consiglio di Amministrazione e degli organi dell'Associazione è effettuata nell'atto costitutivo della stessa.

Approvato dall'Assemblea dei Soci – Amelia, 28/03/2024

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. Stefano', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

